

PENALE TRIBUTARIO

Sequestro e confisca: impatto della riforma

di **Massimiliano Tasini**

È oramai alle porte l'entrata in vigore del decreto legislativo che, in attuazione di alcune previsioni racchiuse nella legge delega di riforma del sistema tributario n. 23 del 2014, provvede a **riformare il diritto penale tributario**.

Tra le tantissime – e davvero complesse – questioni sul tappeto, va segnalata l'introduzione nel decreto legislativo n. 74 del 2000, dell'**art. 12 bis, titolato Confisca**, e dell'**art. 18 bis, rubricato "Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari"**.

L'art. 12 bis sostituisce il precedente art. 1 c. 143 della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), come confermato dall'art. 14 della riforma, che, al suo art. 14 c. 1 lett. b) ne dispone la soppressione.

Nella versione previgente, **la tecnica legislativa** era stata diversa: la disposizione stabiliva infatti che *"nei casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter del codice penale"*.

Diversamente, **il nuovo art. 12 bis stabilisce** che *"nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"*.

Al di là dell'apparente diversità, coordinando le disposizioni si può ritenere che le stesse siano **in perfetta continuità normativa**, e ciò è senza dubbio rilevante, stante la previsione dell'art. 2 del Codice penale e tenuto conto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 97/2009, ha affermato la **natura sanzionatoria dell'istituto**.

Se ne deduce che **la novella normativa non dovrebbe incidere sui provvedimenti già assunti dall'Autorità Giudiziaria**.

Si rileva peraltro che **l'art. 12 bis consente il sequestro con riferimento a tutti i reati tributari contemplati dal decreto 74**: vengono pertanto in evidenza anche i reati, in passato non contemplati, di distruzione e occultamento delle scritture contabili obbligatorie (art. 10) e di

emissione di fatture o altri documenti a fronte di operazioni inesistenti; al riguardo, si segnala che secondo la Suprema Corte, III Sezione Penale, **in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti**, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, **non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime**, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sentenza n. 42641 del 26/09/2013).

Il c. 2 del citato **art. 12 bis** stabilisce poi che **“la confisca non opera per la parte che può essere restituita all'Erario”**. Si auspica che tale previsione venga corretta nel senso dell'obbligatorietà, in luogo della facoltà, così da creare un automatismo, che dovrebbe “soddisfare” tutti: il reo (che può usare le somme sequestrate), l'Erario (che legittimamente le apprende) e l'Autorità Giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni.

Lascia invece sbigottiti la **previsione dell'art. 18 bis**, secondo cui *“i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le loro esigenze operative”*. **Pare davvero irragionevole e foriero di incomprensioni ed equivoci interpretativi anticipare tale momento alla fase del mero sequestro (in luogo della definitiva confisca):** si ha qui una sensazione di reale impotenza ...